



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002
Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

Ordinanza n. 1/2018

Reg. pubb. n. _____ del **19 GEN. 2018**

Oggetto: L.R. n. 9/2016 ad oggetto: “Norme per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”. Proroga termine rimozione apparecchi per il gioco. Revoca ordinanza n. 12/2017.

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale 2 maggio 2016 n. 9 “Norme per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”;

Visto in particolare l’art. 5 della legge regionale citata, il quale stabilisce distanze minime entro le quali è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931, rispetto a istituti scolastici, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali e ricettive, istituti di credito, esercizi di compravendita di oggetti preziosi, stazioni ferroviarie;

Dato atto che la distanza minima prevista per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è stabilita in 300 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve;

Visto il successivo art. 13 comma 1 della L.R. n. 9/2016 il quale stabilisce che gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della legge, collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, si adeguano a quanto previsto dal precedente art. 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data;

Visto il comma 3 dell’art. 13 il quale stabilisce che i comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi di gioco qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale;

Vista la propria ordinanza n. 12/2017 del 27.11.2017 con la quale è stato stabilito che il periodo transitorio di mesi 18 previsto dall’art. 13 comma 1 della L.R. 2 maggio 2016 n. 9 “Norme per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” è prorogato, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della suddetta L.R. n. 9/2016, di ulteriori mesi 18 con scadenza alla data del 31 maggio 2019;

Viste le motivazioni a supporto della suindicata ordinanza, per cui si dà atto che sull’intero territorio comunale, pur essendoci altri esercizi pubblici, esiste tuttavia di fatto un unico esercizio di somministrazione alimenti e bevande presso il quale risultano installati apparecchi per il gioco di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 e non vi sono esercizi commerciali, circoli privati e altri locali pubblici in cui siano presenti apparecchi per il gioco di cui al citato art.110 del R.D. n. 773/1931;

Considerato che con la stessa ordinanza si dà atto che la rimozione degli apparecchi per il gioco all’interno dell’unico esercizio pubblico esistente sul territorio comunale presso il quale sono installati tali apparecchi, che si trova all’interno della distanza minima prevista dall’art. 5 della L.R. n. 9/2016,

comporterebbe quindi di fatto la impossibilità per tutta la popolazione residente di usufruire dell'accesso a tale tipologia di gioco;

Vista la nota del servizio di polizia locale in data 4.1.2017 n. 6522 prot., con la quale si comunica che in data 28.11.2017 è pervenuto all'ufficio SUAP del comune una pratica concernente l'installazione di New slot e apparecchi di divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 TULPS comma 6 lett a) e comma 7 da installare presso esercizio commerciale sito sul territorio comunale ed in località esterna ai vincoli previsti dalla legge regionale n. 9/2016;

Rilevato pertanto che vengono meno le motivazioni a supporto della ordinanza n. 12/2017 per cui si rende necessario procedere alla sua revoca;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. 2.5.2016 n. 9;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 241/1990, considerato che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della legge stessa;

Visto il R.D. 18.6.1931 n. 773;

Visto il R.D. 6.5.1940 n. 635;

ORDINA

L'ordinanza n. 12/2017 del 27 novembre 2017 è revocata.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 9/2016 ed al fine di meglio garantire la tutela della salute e della quiete pubblica, l'esercizio del gioco, svolto sul territorio comunale, tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 che prevedono l'erogazione di vincite in denaro o premi, dovrà essere limitato, rispetto al normale orario di attività degli esercizi interessati, alla fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 22,00.

Il mancato rispetto dell'orario come sopra stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco. Per le rimanenti sanzioni in materia è fatto espresso rinvio all'art. 11 della L.R. n. 9/2016.

La polizia locale è incaricata di verificare il rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per il Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Granozzo con Monticello, 19 gennaio 2018



Il Sindaco
Dott. Paolo Paglino